

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980 (1).

Modificazioni al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, concernente l'equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1980)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, concernente la equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di 2° grado o di istruzione professionale;

Ritenuta la necessità di armonizzare il disposto dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 con quello dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale 1° febbraio 1975, al fine di mettere i provveditori agli studi nella condizione di accertare la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti tra i corsi di studio compiuti all'estero e quelli relativi ai titoli finali italiani per i quali si chiede l'equipollenza;

Considerato che i titoli di studio si distinguono e caratterizzano non già per la durata del corso di studi ma per i contenuti culturali e professionali degli insegnamenti ricevuti;

Tenuto conto che la durata del corso di studi quale criterio fondamentale di distinzione tra titoli di studio conseguiti all'estero ha sinora ostacolato la corretta applicazione dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e, quindi, il perseguimento dei fini per i quali detto art. 5 è stato emanato;

(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto ai destinatari di cui all'art. 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, vedi decreto ministeriale 10 giugno 1982, pag. 159 (Vedi anche la circolare 6 agosto 1982, n. 264, pag. 367).
Per l'estensione delle presenti disposizioni ai cittadini italiani di cui all'art. 1 legge 8 aprile 1983, n. 112, vedi circolare n. 158 del 9 giugno 1983, pag. 385.

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, lettera f), del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene aggiunto quanto segue:

« Per quanto riguarda il corso di studi del titolo finale del quale si richiede l'equipollenza, l'interessato dovrà, inoltre, allegare il programma delle materie oggetto del corso stesso.

Detto programma, rilasciato dalla scuola ove il candidato ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana certificata conforme come sub a). qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero certificazione al riguardo le autorità diplomatiche o consolari italiane potranno desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri; ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene così sostituito:

« **Corrispondenza dei corsi e titoli di studio.** — L'equipollenza con un diploma italiano di maturità classica, scientifica, magistrale, linguistica, tecnica, professionale e di arte applicata può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri della istruzione secondaria superiore. Alla data del riconoscimento dell'equipollenza l'aspirante dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

L'equipollenza per i titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta l'equipollenza per i titoli inerenti alle arti ed alle professioni ausiliarie delle professioni sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun aspirante non potrà ottenere più di una equipollenza ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene sostituito dal seguente:

« Il Provveditore agli studi:

esaminata la domanda e la documentazione allegata ai sensi dei precedenti articoli;

verificata l'esistenza dei prescritti requisiti (condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto, possesso della cittadinanza, possesso del titolo finale di studio secondario);

accertata, specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all'estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l'equipollenza; analogo accertamento dovrà essere effettuato quando si tratti di privatisti;

tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche svolte dal richiedente;

riscontrata, infine, dagli atti (come da precedente art. 3) una adeguata conoscenza della lingua italiana, rilascia la dichiarazione di equipollenza, secondo il modello allegato al presente decreto ».

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

Il Ministro degli affari esteri
RUFFINI

DECRETO 10 giugno 1982 (1).

Equipollenza di titoli finali ed intermedi di studio conseguiti da cittadini italiani, in possesso della qualifica di profugo, presso scuole straniere all'estero corrispondenti a scuole od istituti italiani dell'istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 giugno 1982)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente la normativa organica per i profughi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge suddetta, debbono essere stabilite le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del provvedimento con il quale si dichiara l'equipollenza dei titoli finali ed intermedi di studio conseguiti da profughi presso scuole straniere all'estero, corrispondenti a scuole od istituti italiani dell'istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado con titoli di studio italiani;

Considerato che in materia di riconoscimento di titoli di studio stranieri già da anni opera la normativa emanata in esecuzione dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente i lavoratori italiani all'estero e loro congiunti emigrati, categoria consimile a quella dei profughi, è che, pertanto, a questi ultimi è possibile ed opportuno estendere detta normativa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Equipollenza titoli di studio stranieri

Ai profughi di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1981, n. 763, si applica, salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli, la normativa emanata in esecuzione dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

(1) Vedi circolare 6 agosto 1982, n. 264, pag. 367.